



AEROPORTO DI TREVISO S.p.A.
Gruppo Save

Via Noalese, 63/E
31100 Treviso
Telefono +39 0422 315211
PEC aertre@legalmail.it
www.trevisoairport.it
aertrespa@trevisoairport.it

Treviso, 06.03.2025

Oggetto: Gara per l'affidamento in subconcessione dell'hangar 23 presso l'aeroporto Antonio Canova di Treviso e relative pertinenze.

Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione di quanto previsto all'art. 17 dell'Avviso di gara, si riportano di seguito le risposte alle richieste di chiarimento pervenute.

Si ricorda che i chiarimenti costituiscono integrazione della *lex specialis* di gara, vincolante per tutti i concorrenti.

Chiarimento n. 1

Domanda:

L'art. 2.1, comma II, dello Schema di atto di subconcessione stabilisce che *"Il Subconcessionario dovrà utilizzare gli Spazi esclusivamente per il ricovero/il rimessaggio/la manutenzione di aeromobili e/o elicotteri (del Subconcessionario o di terzi), nel rispetto del Regolamento per la gestione degli spazi ad uso hangar redatto da AERTRE"*.

Inoltre, l'art. 14.1 del medesimo Schema di atto di subconcessione sancisce che *"Il Subconcessionario è autorizzato a offrire servizi di hangaraggio a terzi, potendo quindi ricoverare presso l'hangar aeromobili di terzi, anche a fronte di specifica remunerazione, dandone preventiva comunicazione ad AERTRE"*.

Vi è, pertanto, la possibilità di concedere temporaneamente gli spazi interni dell'*hangar de quo* a terzi per il ricovero dei propri velivoli?

In caso di risposta positiva al precedente quesito, è possibile effettuare la poc'anzi citata concessione a titolo oneroso?

In caso di risposta positiva ai precedenti quesiti, oltre alla citata comunicazione di cui all'art. 14.1, è prevista una preventiva autorizzazione da parte di AERTRE S.p.A.?

Risposta:

Tenuto conto delle necessità rappresentate dai concorrenti, al fine di consentire la massima partecipazione alla gara, si rende noto che l'art. 14.1 dello Schema di atto di subconcessione è da intendersi sostituito come segue:

“14.1. È vietata, a pena di decadenza, la cessione della subconcessione. Il Subconcessionario avrà la possibilità di concedere temporaneamente gli Spazi a terzi per il ricovero dei propri velivoli, ferma restando la responsabilità del Subconcessionario medesimo per la gestione degli Spazi e le operazioni sugli stessi esercitate da terzi. La concessione degli Spazi a terzi potrà avvenire soltanto dandone comunicazione preventiva ad AERTRE, la quale potrà vietarla soltanto per motivi di sicurezza o connessi a specifiche esigenze aeroportuali. Il Subconcessionario è autorizzato a offrire servizi di hangaraggio a terzi, potendo quindi ricoverare presso l'hangar aeromobili di terzi, anche a fronte di specifica remunerazione, dandone preventiva comunicazione ad AERTRE, la quale potrà vietarla soltanto per motivi di sicurezza o connessi a specifiche esigenze aeroportuali”.

Chiarimento n. 2

Domanda:

L'art. 4.5, punto iii, del Regolamento sull'uso degli *hangar* prevede che “la movimentazione degli aeromobili (da e per gli *hangar*) dovrà essere effettuata sempre da soggetti in possesso delle certificazioni/abilitazioni previste dalla normativa vigente”.

Vi è, quindi, la possibilità, da parte del Subconcessionario, di effettuare i servizi di *push/pull*, relativi ai propri aeromobili, con proprio personale e mezzi?

In caso di risposta positiva al precedente quesito, di quali certificazioni deve essere in possesso il personale del Subconcessionario addetto al servizio di *push/pull*?

Risposta:

La movimentazione degli aeromobili è attività rientrante tra i servizi di assistenza a terra di cui alle categorie 5.1 e 5.6 del D.Lgs. 18/1999.

La possibilità di effettuare operazioni *push/pull* da/per l'*hangar* è, pertanto, disciplinata dal Regolamento ENAC “*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*” Ed. 8, Rev.1.

Tali attività possono essere effettuate:

- i) in regime di autoproduzione, se certificati come da normativa vigente; o
- ii) da un prestatore di servizi certificato, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento succitato e coerentemente con il processo di autorizzazione/certificazione in esso descritto.

Chiarimento n. 3

Domanda:

Vi è la possibilità, in relazione all'*hangar de quo*, di trasformare gli uffici in modalità “*land-side*” (quindi, con accesso diretto e facilitato per il personale impiegato o i collaboratori del Subconcessionario)?

In caso di risposta positiva al precedente quesito, sarebbe possibile destinare i parcheggi posti all'esterno e in prossimità dell'*hangar* in esame a utilizzo esclusivo del Subconcessionario?

Risposta:

Per l'attuazione dell'intervento descritto, il Subconcessionario dovrà farsi carico:

- di predisporre e far approvare il relativo progetto, il quale, oltre all'approvazione di AERTRE necessita dell'approvazione dell'ENAC (e degli Enti di Stato per modifica della recinzione doganale);
- dei lavori; e
- della manutenzione ordinaria.

Inoltre, AERTRE valuterà il progetto anche in relazione alle manutenzioni straordinarie (a proprio carico) al fine di concordare soluzioni che possano soddisfare le esigenze del Subconcessionario e minimizzare gli interventi futuri.

In relazione alla possibilità di destinare i parcheggi posti in prossimità dell'*hangar* n. 23 ad uso esclusivo del Subconcessionario, si precisa da un lato la sussistenza di tale possibilità, e dall'altro che tale possibilità non possa concretizzarsi nella presente fase. Il parcheggio più prossimo all'*hangar* n. 23 è il Park D, gestito dalla società Marco Polo Park S.r.l. (parte del Gruppo SAVE), è possibile quindi, chiarito il numero e la tipologia (coperti o scoperti) di stalli, a fronte di un canone concordato con Marco Polo Park, procedere alla stipula di una convenzione.

Chiarimento n. 4

Domanda:

In caso di aggiudicazione della gara, la scrivente avrebbe intenzione di affidare stabilmente la manutenzione dei propri velivoli a una terza società, la quale, pertanto, opererebbe stabilmente all'interno dell'*hangar de quo*. Ciò sarebbe possibile?

Risposta:

Si conferma che è possibile, ferma la responsabilità del Subconcessionario per la gestione degli spazi e per ogni attività in essi condotta sotto la propria direzione o su propria indicazione.

AERTRE si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare *audit*:

- sul Subconcessionario in relazione alla supervisione sulle attività del manutentore;
- sul manutentore stesso in relazione al possesso delle prescritte abilitazioni/certificazioni.

Chiarimento n. 5

Domanda:

Oltre al canone annuo previsto per l'affidamento degli spazi in esame, sono previsti ulteriori oneri?

Risposta:

Oltre al canone, saranno a carico del Subconcessionario gli altri oneri previsti dallo Schema di atto di subconcessione, di seguito elencati a titolo esemplificativo:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria legata alle specifiche attività (quindi anche eventuale scorporo degli uffici dall'*airside*), come previsto all'art. 9;
- assicurazioni;
- eventuale riaddebito della tassa sui rifiuti pagata da AERTRE, salvo che il Subconcessionario sia titolare di un'utenza propria;
- disponibilità (e risorse) a tutti i controlli richiesti da AERTRE e da ENAC.

Il RUP
Federico Scanferlini

